ESAMI DI STATO PER ALUNNI STRANIERI

CTI AMBITO 1 INCONTRI A TEMA REFERENTI ISTITUTI COMPRENSIVI

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 2

. “*L'autonomia* delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”.

• Art. 4 Autonomia didattica “ *…..realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli* alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune… Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm

CM 24 del 1 marzo 2006
Linee guida per accoglienza....

“ ***…*** *ne consegue che il possibile adattamento*

dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione” e dalla scelta pedagogica e

didattica dei piani di studio personalizzati**:** PSP-L.53/2003 e Nuove Indicazioni Nazionali.

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml

CM 32 DEL 2008

Alunni con cittadinanza non italiana

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.

Indicazioni per le misure di accompagnamento utili agli alunni con cittadinanza non italiana per conseguire il titolo finale sono fornite dalle linee guida predisposte da questo Ministero con circolare n. 24/2006.

Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/cm32_08.shtml

DPR 122 DEL 2009

ARTICOLO 1comma 9. “I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/dpr122_2009.pdf

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative
CM.n° 8 del 6 marzo 2013

- La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003

- È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno

con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.

- …. per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

- In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

- http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf

-

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 14135/C27f
Bergamo, 18 settembre 2012
Oggetto: Indicazioni per l'inserimento di alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) e linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri

4.CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione,che sarà specchio della personalizzazione del percorso.
È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/protbg14135_12/

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 14135/C27f
Bergamo, 18 settembre 2012
Oggetto: Indicazioni per l'inserimento di alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) e linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri

5.ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA di 1^ GRADO

5.1 LA NORMATIVA: L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e

disposizioni:"*Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel* corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)…*è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare* (art.9,31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a … *considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza* (art.11,1);….*gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se* manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza *media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali* (art.11,5)".

La Circolare n. 48 del 31/05/2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente", a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ..resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame

5.2 L'AMMISSIONE ALL'ESAME

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame

tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (PEP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il

processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 14135/C27f
Bergamo, 18 settembre 2012
Oggetto: Indicazioni per l'inserimento di alunni NAI (Neo Arrivati in Italia) e linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri

5.3 LE PROVE D'ESAME

E' opportuno contemperare le prove dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali.Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno: ☞ prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno; ☞ facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali; ☞ consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;☞ concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero.☞ nel corso delle prove prevedere,se inserito nel POF d'Istituto, la presenza di un mediatore linguistico.Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d'esame ☞ a "**ventaglio**" (diverse modalità e tipologie di prove);☞ a "**gradini**" "(diversi livelli di raggiungimento delle competenza essenziali);☞ a "**contenuto facilitato**" e conosciuto dall'allievo che individuino il livello di sufficienza e i livellisuccessivi.

Ad esempio nell'ambito linguistico è possibile passare da un tipo di testo ad un altro, per esempio da testi a figure, a testi misti, a testi verbali. La **scrittura documentata**, grazie al dossier di documenti - verbali, iconici, grafici – risponde a questa esigenza. Inoltre questa modalità è un'opportunità per tutti gli allievi di trovare i modo di esprimere le proprie conoscenze entro un margine di accettabilità e in rapporto agli stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri, in relazione al loro PEP. Oppure nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto **ampio** e conosciuto dall'allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a **modalità testuali a scelta**: lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo.. Nell'ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a **gradini** formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l'allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse, esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate , che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi

CM 8 DEL 6 MARZO 2013

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf

- In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.
- Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Roma, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti.

- In particolare, per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un PianoDidattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia,ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Come detto, tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.
- È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione.
- http://www.istruzione.it/allegati/prot2563_13.pdf

LINEE GUIDA INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2014

http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf

4.1 Gli esami

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento

La valutazione in sede d'esame assume una particolare importanza. Sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello studente con un titolo di studio che ha valore legale.

Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare a comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente

LE INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI STATO La nota prot. n. 3587 n. del 3 giugno 2014 – Esami I ciclo

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA
http://ospitiweb.indire.it/~pipv2/esamedistato/primo_ciclo/esami%20I%20ciclo/esami_I_ciclo_indicazioni_3587.pdf